



Europ Assistance Italia S.p.A.



# DB TUTELA

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 11441**

**INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

- a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
- b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

2. il trattamento dei Dati è:

- a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

- a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
- b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
- c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
- d. al Contraente Deutsche Bank S.p.A. ed eventuali intermediari assicurativi;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

## **DEFINIZIONI GENERALI**

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione. L'assicurazione è ripartita per quote pari al 70% ad Europ Assistance e pari al 30% ad Assicurazioni Generali S.p.A.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni obbligazione solidale.

**Contraente: Deutsche Bank S.p.A.,** con sede in Milano, 20126, Piazza del Calendario n. 3.

**Europ Assistance:** l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., in qualità di Delegataria con quota pari al 70%. La delegataria assume tutti gli obblighi di gestione dell'Assicurazione.

**Franchigia:** l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Garanzia:** l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

**Generali:** Assicurazioni Generali S.p.A. - Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto - Via Marocchesa, 14 - Società costituita nel 1831 a Trieste - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in qualità di Coassicuratrice con quota pari al 30%

**Indennizzo:** la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale:** il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

**Premio:** la somma dovuta ad Europ Assistance.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

## **NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di Garanzie analoghe a quelle della presente polizza***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.***

### **Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ***deferendo la controversia esclusivamente all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.***

### **Art.3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ***La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.***

### **Art.4. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

***Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.***

**Art.5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE**

***Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.***

**Art.6. TERMINI DI PRESCRIZIONE** ***Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.***

**Art.7. VALUTA DI PAGAMENTO – ONERI FISCALI**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

***Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.***

**Art.8. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

***Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.***

***L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.***

***L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.***

**Art.9. PREMIO**

L'Assicurato, dalla data di accettazione della richiesta di finanziamento del premio da parte della Contraente, autorizza la stessa all'addebito tramite finanziamento del seguente premio lordo proporzionato in base alla tipologia di Prodotto e alla durata prescelta dall'Assicurato:

**Prodotto Base**

<b>Durata anni</b>	<b>Premio Totale</b>	<b>imposte</b>	<b>RC R(13)</b>	<b>imposte</b>	<b>TL R(17)</b>	<b>imposte</b>
<b>1</b>	<b>€ 108,00</b>	€ 19,44	<b>€ 75,60</b>	€ 13,76	<b>€ 32,40</b>	€ 5,68
<b>2</b>	<b>€ 211,00</b>	€ 37,98	<b>€ 147,70</b>	€ 26,88	<b>€ 63,30</b>	€ 11,09
<b>3</b>	<b>€ 310,00</b>	€ 55,79	<b>€ 217,00</b>	€ 39,49	<b>€ 93,00</b>	€ 16,30
<b>4</b>	<b>€ 403,00</b>	€ 72,53	<b>€ 282,10</b>	€ 51,34	<b>€ 120,90</b>	€ 21,19
<b>5</b>	<b>€ 492,00</b>	€ 88,55	<b>€ 344,40</b>	€ 62,68	<b>€ 147,60</b>	€ 25,87
<b>6</b>	<b>€ 577,00</b>	€ 103,85	<b>€ 403,90</b>	€ 73,51	<b>€ 173,10</b>	€ 30,34
<b>7</b>	<b>€ 656,00</b>	€ 118,07	<b>€ 459,20</b>	€ 83,58	<b>€ 196,80</b>	€ 34,49
<b>8</b>	<b>€ 731,00</b>	€ 131,57	<b>€ 511,70</b>	€ 93,13	<b>€ 219,30</b>	€ 38,43
<b>9</b>	<b>€ 801,00</b>	€ 144,16	<b>€ 560,70</b>	€ 102,05	<b>€ 240,30</b>	€ 42,11
<b>10</b>	<b>€ 866,00</b>	€ 155,86	<b>€ 606,20</b>	€ 110,33	<b>€ 259,80</b>	€ 45,53

**Prodotto Plus**

<b>Durata anni</b>	<b>Premio Totale</b>	<b>imposte</b>	<b>RC R(13)</b>	<b>imposte</b>	<b>TL R(17)</b>	<b>imposte</b>
<b>1</b>	<b>€ 144,00</b>	€ 25,85	<b>€ 90,72</b>	€ 16,51	<b>€ 53,28</b>	€ 9,34
<b>2</b>	<b>€ 282,00</b>	€ 50,62	<b>€ 177,66</b>	€ 32,33	<b>€ 104,34</b>	€ 18,29
<b>3</b>	<b>€ 413,00</b>	€ 74,14	<b>€ 260,19</b>	€ 47,36	<b>€ 152,81</b>	€ 26,78
<b>4</b>	<b>€ 538,00</b>	€ 96,58	<b>€ 338,94</b>	€ 61,69	<b>€ 199,06</b>	€ 34,89
<b>5</b>	<b>€ 657,00</b>	€ 117,94	<b>€ 413,91</b>	€ 75,33	<b>€ 243,09</b>	€ 42,60
<b>6</b>	<b>€ 769,00</b>	€ 138,04	<b>€ 484,47</b>	€ 88,18	<b>€ 284,53</b>	€ 49,87
<b>7</b>	<b>€ 875,00</b>	€ 157,07	<b>€ 551,25</b>	€ 100,33	<b>€ 323,75</b>	€ 56,74
<b>8</b>	<b>€ 975,00</b>	€ 175,02	<b>€ 614,25</b>	€ 111,80	<b>€ 360,75</b>	€ 63,22
<b>9</b>	<b>€ 1.068,00</b>	€ 191,71	<b>€ 672,84</b>	€ 122,46	<b>€ 395,16</b>	€ 69,25
<b>10</b>	<b>€ 1.155,00</b>	€ 207,33	<b>€ 727,65</b>	€ 132,44	<b>€ 427,35</b>	€ 74,90

**Art.10. SCIoglimento DEL CONTRATTO EX ART. 1899 C.C.**

***Ai sensi dell'art. 1899 c.c., qualora la Polizza preveda una durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, avrà facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni, inviando alla Contraente o, nel solo caso in cui l'Assicurato non sia più cliente della Contraente direttamente ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, lettera raccomandata***

***A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Nel solo caso in cui l'Assicurato non sia più cliente della Contraente, Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all'Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. In tutti gli altri casi il rapporto sarà regolato direttamente tra la Contraente e l'Assicurato stesso.***

#### **Art.11. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (**clausola di ripensamento**). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell'Assicuratore e l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.

#### **Art.12. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

Per ciascun Assicurato, la Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento del premio da parte della Contraente, e, in assenza di recesso o ripensamento esercitato secondo le modalità di cui agli artt. "Scioglimento del contratto ex Art. 1899 C.C." ed "Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato", scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del periodo di copertura prescelta dall'Assicurato.

Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione per l'intero periodo di copertura della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all'Assicurato.

#### **Art.13. RECLAMI**

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail:

[ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

## **SEZIONE I – ASSICURAZIONE R.C. DELLA CONDUZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE**

### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Abitazione principale:** Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

**Abitazione saltuaria:** l'abitazione ove l'Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art.14. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurata:

- La persona fisica residente in Italia, Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione e che conduce l'abitazione ivi indicata.

#### **Art.15. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

##### **1. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE (R.C. CONDUZIONE)**

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'art. "Determinazione del massimale", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e

per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi **in relazione alla conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale per:

- gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
- la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, **esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.**

## **2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124; nei limiti dei massimali indicati all'art. "Determinazione del massimale".

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

### **3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione per Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

### **4. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

#### **Art.16. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione è valida per le abitazioni ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

#### **Art.17. ESCLUSIONI**

**Sono esclusi i danni:**

- ***da furto;***
- ***alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua telefono, ecc.) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;***
- ***da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DI 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal decreto stesso;***
- ***derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;***
- ***verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;***
- ***da amianto;***
- ***da campi elettromagnetici;***
- ***alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;***

- ***imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;***

**Relativamente alla garanzia R.C della Conduzione dei locali dell'abitazione principale o saltuaria sono inoltre esclusi i danni:**

- ***derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;***
- ***da committenza di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.***

**Relativamente alla garanzia R.C.O. sono inoltre escluse:**

- ***le malattie professionali.***

#### **Art.18. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto ad **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta **"Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C."**.

***L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.***

#### **Art.19. PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### **Art.20. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. ***L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.***

***Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute***

**per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### **Art.21. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

##### **Non sono considerati terzi:**

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
  - b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.
- Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte- i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

#### **Art.22. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

In base alla soluzione scelta dall'Assicurato (Prodotto Base o Plus), la garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per anno assicurativo.

##### **Prodotto Base:**

<b>R.C.</b>		<b>MASSIMALI</b>
<b>Responsabilità Civile della conduzione dei locali dell'abitazione (R.C. conduzione)</b>		
Per sinistro:	€.	500.000,00
con il limite per persona di:	€.	500.000,00
con il limite per danni a cose di:	€.	500.000,00
<b>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)</b>		
Per sinistro:	€.	500.000,00
con il limite per persona di:	€.	250.000,00

**Prodotto Plus:**

<b>R.C.</b>		<b>MASSIMALI</b>
<b>Responsabilità Civile della conduzione dei locali dell'abitazione (R.C. conduzione)</b>		
Per sinistro:	€.	1.000.000,00
con il limite per persona di:	€.	1.000.000,00
con il limite per danni a cose di:	€.	1.000.000,00
<b>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)</b>		
Per sinistro:	€.	1.000.000,00
con il limite per persona di:	€.	500.000,00

**SEZIONE II – ASSICURAZIONE R.C. DEL CAPOFAMIGLIA****DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE****Art.23. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurata:

- La persona fisica residente in Italia, Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione.

**Art.24. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****1. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA (R.C. FAMIGLIA)**

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'art. "Determinazione del massimale", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia vale inoltre per:

1. la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
2. l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
3. la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
4. la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
5. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, con applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.

La garanzia è operante a condizione che:

- a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;

6. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico.

***Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;***

7. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
8. la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
9. l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

#### **Art.25. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo.

#### **Art.26. ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- *da furto;*
- *alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;*
- *da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;*
- *derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;*
- *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;*
- *da amianto;*
- *da campi elettromagnetici;*
- *alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;*
- *derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 57 e successive modificazioni;*
- *derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;*
- *da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;*
- *da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;*
- *da proprietà e uso di natanti a motore;*
- *da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;*
- *da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);*

- **da fatto dei prestatori di lavoro (addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri) durante lo svolgimento delle loro mansioni;**
- **da committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze;**
- **imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative.**

#### **Art.27. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.**".

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.**

#### **Art.28. PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### **Art.29. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

**Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### **Art.30. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

##### **Non sono considerati terzi:**

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
  - b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
- Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte- i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

#### **Art.31. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

In base alla soluzione scelta dall'Assicurato (Prodotto Base o Plus), la garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per anno assicurativo.

##### **Prodotto Base:**

<b>R.C.</b>		<b>MASSIMALI</b>
<b>Responsabilità Civile della Famiglia (R.C. Famiglia)</b>		
Per sinistro:	€.	500.000,00
con il limite per persona di:	€.	500.000,00
con il limite per danni a cose di:	€.	500.000,00

##### **Prodotto Plus:**

<b>R.C.</b>		<b>MASSIMALI</b>
<b>Responsabilità Civile della Famiglia (R.C. Famiglia)</b>		
Per sinistro:	€.	1.000.000,00
con il limite per persona di:	€.	1.000.000,00
con il limite per danni a cose di:	€.	1.000.000,00

**DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Assistenza Stragiudiziale:** attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Contraente:** per l'assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l'assicurazione e beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

**Contravvenzione:** reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

**Contributo Unificato:** la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

**Controversia Contrattuale:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**Delitto Colposo:** colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**Delitto doloso:** doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Fatto Illecito:** è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Imputazione Penale:** è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

**Transazione:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Tutela legale:** Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art.32. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurata:

- La persona fisica residente in Italia, Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione nonché i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

***In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente del Modulo di Adesione.***

#### **Art.33. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato all'art. "Determinazione del massimale", assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento di Mediazione, quando le garanzie previste dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" prevedano, ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 l'esperimento del procedimento di Mediazione quale condizione di procedibilità."
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e

libera scelta del Legale" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;

- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

#### **Art.34. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**Europ Assistance non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

***E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.***

#### **Art.35. PRESTAZIONI GARANTITE**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato;
4. sostenere controversie relative a diritti reali.

Le prestazioni garantite sopra descritte comprendono il Procedimento di Mediazione, quando previsto in via obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità.

### **Art.36. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

***Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.***

### **Art.37. ESCLUSIONI**

***Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:***

- 1. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;***
- 2. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;***
- 3. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;***
- 4. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;***
- 5. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;***
- 6. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza;***
- 7. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;***
- 8. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;***
- 9. fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;***
- 10. controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;***
- 11. controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;***
- 12. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;***
- 13. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;***

**14. controversie contrattuali con Europ Assistance;**

**15. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Articolo "Prestazioni garantite".**

### **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

#### **Art.38. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

***La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dall'Assicurato o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dall'Assicurato.***

***Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:***

- ***vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;***
- ***indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;***
- ***le imputazioni penali per reato continuato.***

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art.39. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato ***deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza***, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.

***In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.***

#### **Art.40. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art.41. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

##### *A) Tentativo di componimento amichevole*

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

##### *B) Scelta del legale o del perito*

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora

la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

#### *C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso*

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

#### *D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza*

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

#### *E) Disaccordo fra Assicurato e Società*

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

#### **Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:**

- ***in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;***
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

#### **Art.42. RECUPERO DI SOMME**

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

#### **Art.43. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

In base alla soluzione scelta dall'Assicurato (Prodotto Base o Plus), la garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali, per sinistro illimitato per anno, di seguito riportati:

**Prodotto Base:** Euro 10.000,00

**Prodotto Plus:** Euro 20.000,00.